SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 799-A/R

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATRICE PILONI)

a integrazione – susseguente al rinvio in Commissione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 799, disposto ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile 1998 – della relazione (e dell'annesso testo proposto dalla Commissione) comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1997

(V. Stampato n. **799-A**)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (n. 799)

d'iniziativa dei senatori BEDIN, SMURAGLIA e PILONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
– della 5ª Commissione permanente	»	5
Articolo 4 del disegno di legge n. 799, d'iniziativa dei senatori Bedin ed altri e nuovo testo proposto dalla Commis-		
sione	>>	6

– 3 –

Onorevoli Senatori. – Nel corso della seduta del 28 aprile 1998, la Presidenza del Senato, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, ha disposto l'accantonamento e il rinvio alla 11^a Commissione permanente dell'articolo 4 del disegno di legge n. 799, recante norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa.

La Commissione lavoro e previdenza sociale ha pertanto ripreso l'esame del suddetto articolo, che si è concluso, nella seduta del 25 giugno, con l'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4. È auspicabile che il testo che la Commissione sottopone al vaglio dell'Assemblea risponda positivamente alle riserve espresse nel corso dell'esame, sia dal Governo sia da alcuni senatori, sul testo originario dell'articolo 4. Tali riserve, in sintesi, riguardavano da un lato la possibilità che l'applicazione alle società di mutuo soccorso della disciplina delle società cooperative, in quanto compatibile, come previsto dal comma 2, potesse dare luogo ad una riduzione del gettito fiscale; dall'altro, il possibile contrasto della nuova normativa con la disciplina comunitaria delle assicurazioni.

L'emendamento approvato dalla Commissione sopprime la citata disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 4, e, in luogo della novella della lettera *e*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, come successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge n. 511 del 1962, originariamente prevista al comma 1 dello stesso articolo 4, prevede che le società di mutuo soccorso possano svolgere la loro attività nel campo dell'assistenza sanitaria integrativa erogando prestazioni variabili in relazione ai mezzi complessivamente disponibili.

Vi sono quindi le condizioni affinchè l'Assemblea proceda speditamente all'approvazione dell'articolo 4 – essendo i primi tre articoli già stati approvati nella stessa seduta del 28 aprile 1998 – e del disegno di legge nel suo complesso, portando così a conclusione un iter che si protrae faticosamente dal 26 settembre 1996, quando, all'inizio della presente legislatura, l'11^a Commissione permanente deliberò, ai sensi dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento, di adottare la relazione già comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 1995, con riferimento al disegno di legge n. 1919 della XII legislatura, di cui il disegno di legge n. 799 costituisce la riproposizione.

PILONI, relatrice

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Mundi)

Su emendamenti

25 giugno 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ferrante)

Sul testo dell'articolo 4 e su emendamenti

16 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'articolo 4 del disegno di legge, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 2; esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– 6 –

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Bedin ed altri

... Omissis ...

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

- 1. La lettera *e*) dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sostituita dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1962, n. 511, è sostituita dalla seguente:
- «e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o di rendite».
- 2. Per quanto non previsto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, e dalla presente legge si applicano le norme di cui alla disciplina delle società cooperative in quanto compatibili.

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

... Omissis ...

Art. 4.

(Forme integrative di assistenza sanitaria)

1. Le società di mutuo soccorso e gli altri organismi mutualistici volontari di cui all'articolo 1 possono svolgere la loro attività nel campo delle forme integrative di assistenza sanitaria erogando prestazioni variabili in relazione ai mezzi complessivamente disponibili.